



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Cuneo

Cuneo, data protocollo

Prot. nr. Pol. Amm.va Area I

Prefettura Cuneo

Prot. Uscita del 28/07/2015

Numero: **0039254**

Classifica: Prefettura-Area 1 - Poi Amm.va

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della
Provincia

LORO SEDI



Al Sig. Questore di

CUNEO

Oggetto: Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplosive - Individuazione dei siti idonei all'accensione dei fuochi artificiali.

Con decreto prefettizio nr. 35766/Pol. Amm.va Area I datato 7 luglio 2015 è stata costituita la Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplosive prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 19 novembre 2014, così come modificato dal D.M. 17 marzo 2015 tra i cui compiti rientra anche quello di esprimere il parere per l'individuazione dei siti idonei all'accensione dei fuochi artificiali.

Al riguardo, si evidenzia la fondamentale importanza delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno nr. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) dell'11 gennaio 2001 (pubblicata su G.U. nr. 27 del 2 febbraio 2001) relativa alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali.

La suddetta circolare contempla, tra l'altro, la possibilità per i Sindaci di richiedere il parere della Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplosive di cui all'art. 49 TULPS in base all'entità dell'accensione per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Si osserva che il rilascio delle autorizzazioni per lo sparo di fuochi artificiali ex art. 57 TULPS è, imprescindibilmente, connesso all'esigenza di evitare danni e pericoli alle persone, alle cose ed all'ambiente: lo stesso deve essere, pertanto, strettamente legato alla



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Cuneo

verifica dell'idoneità dei luoghi individuati per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.

Ciò premesso, si rammenta che, a norma della medesima circolare, le Autorità di Pubblica Sicurezza individueranno, preliminarmente, le aree idonee in via permanente allo sparo dei fuochi artificiali.

L'iter autorizzatorio prevede, ai sensi dell'art. 2 "verifica dei siti" della citata circolare ministeriale, una preliminare verifica della documentazione di cui all'allegato "A" da parte della Commissione, un sopralluogo effettuato da propri componenti in funzione di relatori al quale dovrà necessariamente partecipare anche l'Autorità di P.S. (o suo delegato) con supporto del tecnico comunale ed infine l'espressione del parere sull'idoneità permanente del sito da parte del *plenum* della Commissione.

Individuato il sito come a carattere idoneo permanente, l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi per lo stesso in occasione delle successive manifestazioni pirotecniche se non in casi eccezionali in cui si ravvisino modifiche alle accertate condizioni di sicurezza (es. per mutate condizioni dei luoghi o per particolari condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, etc.). A tale scopo l'Autorità di P.S. deve curare la verifica periodica della conservazione dello stato dei luoghi.

Per agevolare la Commissione di cui all'oggetto nell'assolvimento delle sue funzioni consultive, ove richieste, e nella pianificazione delle proprie attività, le SS.LL., qualora ritengano di acquisire il parere tecnico della Commissione Tecnica circa la tipologia dei manufatti impiegabili, vorranno presentare alla Prefettura la richiesta di parere almeno sessanta giorni prima della data di accensione dei fuochi artificiali corredata dalla documentazione di cui all'allegato A). Si sottolinea che l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente dall'Autorità di P.S. (e non dal pirotecnico).

Alla documentazione deve essere allegata una relazione dell'organo tecnico comunale territorialmente competente, riguardante l'esistenza di elementi e/o vincoli rilevanti ai fini della sicurezza la cui presenza deve essere nota alla Commissione al fine dell'espressione del parere. Si precisa che tale documentazione deve essere prodotta



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Cuneo

anche in caso di inesistenza di elementi e/o vincoli rilevanti ai fini della sicurezza.

Si formulano di seguito alcune precisazione che potranno risultare utili in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di P.S.:

1. Il sito di accensione dei fuochi artificiali va individuato tenendo conto di eventuali vulnerabilità generali del territorio (rischio di frane, sprofondamenti, dissesti, ecc.);
2. Si dovrà prevedere la sosta per il pubblico ad una distanza superiore a quella di sicurezza dal luogo di accensione dei fuochi;
3. La viabilità di accesso al luogo di accensione dei fuochi dovrà essere tenuta sgombra da persone e cose, anche con l'individuazione di idonee aree di parcheggio per le auto al fine di consentire, in caso di necessità, l'operatività dei mezzi di soccorso;
4. Il sito dovrà preferibilmente essere scelto in modo tale che possa essere facilmente raggiunto da uno o più mezzi di soccorso per eventuali necessità connesse all'insorgere di un incendio e/o altre emergenze;
5. Dovrà essere disposta in tempo utile, a cura dell'amministrazione comunale competente, l'interruzione di eventuali strade esistenti nel raggio di 200 metri dal luogo di accensione;
6. Dovrà essere predisposta una squadra incaricata all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza composta da un adeguato numero di persone idoneamente equipaggiate di risorse strumentali e tecniche;
7. Prima del rilascio dell'autorizzazione, il pirotecnico dovrà presentare all'Autorità di P.S. il provvedimento prefettizio che lo abilita all'esercizio dell'attività;
8. Il pirotecnico dovrà indicare sulla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione il tipo e la quantità dei fuochi da accendere, in quanto l'autorizzazione stessa sarà valida solo per essi;
9. Il pirotecnico dovrà provvedere all'accurata verifica della zona di pertinenza e di quella di presumibile arrivo dei fuochi prima dell'accensione eliminando possibili cause di incendio, dopo l'accensione per spegnere eventuali focolai di incendio ed, infine, in occasione della bonifica dei luoghi interessati;
10. Dovrà essere prevista la presenza di un numero idoneo di incaricati di primo soccorso.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Cuneo

Si rammenta che il provvedimento di autorizzazione emesso dall'Autorità di P.S. dovrà contenere, oltre alle indicazioni della Commissione avente contenuto tecnico, anche le altre valutazioni di competenza relative alla sicurezza, all'ordine pubblico, ecc..

Nel sottolineare la necessità di un rigoroso e puntuale adempimento di tutte le indicazioni soprariportate si precisa che la presente circolare verrà pubblicata sul sito della Prefettura di Cuneo alla sezione "come fare per - commissione territoriale sostanze esplodenti" e che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Polizia Amministrativa di questa Prefettura ai seguenti recapiti telefonici 0171/443422-424-470.

IL PREFETTO
(Russo)

AG



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

Cuneo

ALLEGATO "A"

RICHIESTA DI PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA TERRITORIALE SOSTANZE ESPLODENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI SITI DESTINATI ALLO SPARO DEI FUOCHI ARTIFICIALI

1. Domanda dell'Autorità di P.S.;
2. Elaborato grafico da cui risulti la puntuale osservanza della circolare ministeriale nr. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) dell'11 gennaio 2001 comprensivo della planimetria corografica con curve di livello in scala opportuna che evidenzia l'ubicazione del sito rispetto a vie di comunicazioni e centri abitati;
3. Planimetria in scala 1000/2000 che evidenzia lo stato effettivo dei luoghi, l'area di sparo, le distanze di sicurezza e la zona di sicurezza riportando in legenda fabbricati civili, rurali, annessi agricoli, boschi, impianti tecnologici, fattori di rischio sotto il profilo incendio ecc., opportunamente orientata. La planimetria dovrà indicare anche le vie di esodo e di allontanamento;
4. Relazione tecnica da cui risulti la puntuale osservanza della circolare sopra citata nonché le indicazioni e le descrizioni:
 - Degli artifici, dei calibri, delle altezze massime raggiungibili ed ogni altro elemento utile a comprendere le caratteristiche dei manufatti esplosivi;
 - Della mitigazione dei rischi di incendio esistenti;
 - Della previsione di specifica squadra incaricata dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio i cui componenti siano muniti di attestato di idoneità tecnica;
 - Della previsione di presidi ed automezzi idonei alle emergenze (sanità, antincendio);
5. Dichiarazione di consenso da parte del/dei proprietari del fondo su cui devono accendersi i fuochi artificiali.